



DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Il presente documento è parte integrante della disciplina della partecipazione a CATTOLICAPREVIDENZA PER LAPENSIONE. Il documento sulle anticipazioni ha lo scopo di fornire informazioni generali utili all'iscritto per l'esercizio della facoltà di anticipazione di una parte della posizione previdenziale maturata.

ART. 1 – ANTICIPAZIONE PER SPESE SANITARIE

È consentito all'Aderente richiedere una anticipazione in qualsiasi momento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenze strutture pubbliche.

L'importo dell'anticipazione non può superare il 75% del capitale maturato sulla propria posizione individuale al momento della richiesta.

La richiesta deve essere inviata alla Compagnia, entro 6 mesi dall'effettuazione della spesa ovvero dalla conclusione del ciclo di terapie o interventi.

Documenti da presentare:

- fotocopia fronte/retro del documento di identità dell'Aderente;
- certificato di famiglia dell'Aderente ovvero, in alternativa, altro atto di stato civile indicante il rapporto di parentela con l'Aderente (da produrre solo in caso di richiesta di anticipazione a favore del coniuge o dei figli);
- attestazione della competente struttura pubblica o del medico di base circa l'entità della terapia e/o dell'intervento e del connotato di straordinarietà;
- originali o copia autentica delle fatture o ricevute fiscali attestanti gli oneri sostenuti rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa fiscale.

A fronte della ricezione della richiesta e della documentazione completa il Fondo liquiderà entro 60 giorni l'importo della anticipazione.

Qualora la richiesta sia antecedente al verificarsi dell'evento che dà diritto alla anticipazione i documenti di cui al precedente elenco dovranno essere inviati entro e non oltre i 6 mesi dalla richiesta.

La Compagnia si riserva la facoltà di richiedere all'Aderente ulteriore documentazione sia nella fase di concessione della anticipazione che nella fase successiva di controllo di conformità, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Qualora l'Aderente non produca idonea documentazione attestante gli oneri effettivamente sostenuti nei tempi previsti la Compagnia procederà alle necessarie attività di recupero della somma indebitamente anticipata.

Per il trattamento fiscale di tale anticipazione si rinvia alla apposita sezione del Documento sul Regime Fiscale.

ART. 2 – ANTICIPAZIONE PER L'ACQUISTO DI PRIMA CASA DI ABITAZIONE PER SÉ O PER I FIGLI

L'Aderente, decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, può chiedere una anticipazione del capitale maturato sulla propria posizione individuale per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli.

L'importo della anticipazione non può superare il 75% del capitale maturato sulla propria posizione individuale al momento della richiesta.



La richiesta deve essere inviata alla Compagnia, entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o dall'assegnazione dell'alloggio limitatamente agli acquisti in cooperativa o dalla data di ultimazione dei lavori in caso di costruzione in proprio.

Documenti da presentare:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza presso l'immobile oggetto di acquisto;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione da cui risulti la non titolarità, esclusiva o in comunione con il coniuge, di un diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile da acquistare e la non titolarità, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dall'iscritto stesso o dal coniuge usufruendo delle agevolazioni prima casa, fatto salvo l'impegno ad alienare tale immobile entro 12 mesi dal nuovo rogito;
- fotocopia del documento d'identità in corso di validità dell'iscritto.
- certificato di famiglia dell'Aderente ovvero, in alternativa, altro atto di stato civile indicante il rapporto di parentela con l'Aderente (da produrre solo in caso di richiesta di anticipazione a favore dei figli);
- **In caso di acquisto da terzi**, è necessario allegare alla domanda copia dell'atto notarile di compravendita, altrimenti copia del preliminare di compravendita (successivamente dovrà essere prodotto il rogito definitivo); qualora l'efficacia del contratto preliminare di compravendita sia subordinato all'ottenimento di un mutuo, è necessario produrre la dichiarazione di accettazione del mutuo da parte dell'Istituto mutuante; qualora il contratto preliminare di compravendita non sia redatto da un notaio, è necessario allegare anche la copia degli assegni e/o bonifici bancari versati a titolo di caparra confirmatoria all'atto della sottoscrizione.
- **In caso di acquisto in cooperativa**, occorre produrre, in via provvisoria, l'estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio, il contratto di appalto sottoscritto dall'iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti; in via definitiva, non appena disponibile, dovrà prodursi copia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio.
- **In caso di costruzione in proprio**, occorre produrre in via immediata: il permesso di costruire, il titolo di proprietà del terreno, il contratto di appalto o i preventivi di spesa. In via definitiva le fatture, anche in copia, che attestino il pagamento dei lavori effettuati ed il certificato comunale di ultimazione dei lavori.

L'Anticipazione può essere richiesta anche nel caso in cui l'acquisto della prima abitazione risulti effettuato in tutto o in parte dal coniuge dell'Aderente purché tra i coniugi vi sia il regime di comunione dei beni e l'aderente abbia i requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette. In tal caso il richiedente deve produrre idonea documentazione attestante il regime di comunione dei beni nonché l'autocertificazione comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle agevolazioni in materia di imposte indirette.

A fronte della ricezione della richiesta e della documentazione completa il Fondo liquiderà entro 60 giorni l'importo della anticipazione.

La Compagnia si riserva la facoltà di richiedere all'Aderente ulteriore documentazione al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Qualora l'Aderente non produca idonea documentazione attestante gli oneri effettivamente sostenuti nei tempi previsti la Compagnia procederà alle necessarie attività di recupero della somma indebitamente anticipata.



Per il trattamento fiscale di tale anticipazione si rinvia alla apposita sezione del Documento sul Regime Fiscale.

ART. 3 – ANTICIPAZIONE PER SPESE DI RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA DI ABITAZIONE

Decorsi otto anni è consentito all'Aderente richiedere una anticipazione per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'importo della anticipazione non può superare il 75% del capitale maturato sulla propria posizione individuale al momento della richiesta.

La richiesta deve essere inviata alla Compagnia, entro 18 mesi dal verificarsi dell'evento che dà diritto all'anticipazione.

Documenti da presentare:

- fotocopia fronte/retro del documento di identità dell'Aderente;
- certificato di famiglia dell'Aderente ovvero, in alternativa, altro atto di stato civile indicante il rapporto di parentela con l'Aderente (da produrre solo in caso di richiesta di anticipazione a favore dei figli);
- atto che dimostri il titolo di proprietà o il titolo costitutivo del diritto reale di godimento sull'immobile in cui viene effettuato l'intervento, da cui risultino i relativi dati catastali (in mancanza, fotocopia di domanda di accatastamento) ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata o autocertificazione che attesti che l'intervento per cui si chiede l'anticipazione riguarda la prima casa di abitazione propria o dei propri figli;
- ricevute dei bonifici ed originali o copie autentiche delle fatture quietanzate in regola con la normativa fiscale, relative alle spese sostenute;
- in caso di manutenzione ordinaria su parti comuni, deliberazione condominiale di approvazione dei lavori e tabella millesimale.

L'Anticipazione sarà erogata anche prima dell'inizio dei lavori e dell'effettuazione dei relativi pagamenti, a condizione che sia almeno prodotta la seguente documentazione, in conformità al D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, recante le disposizioni di attuazione delle previsioni di cui all'art. 1, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449:

- copia del permesso, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori (se previste dalla legislazione edilizia) ovvero copia dell'autocertificazione prodotta ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari;
- copia dei preventivi di spesa. o In caso di erogazione dell'Anticipazione prima dell'inizio dei lavori e dell'effettuazione dei relativi pagamenti, andranno presentati appena possibile copia delle fatture e/o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute e ricevute dei bonifici di pagamento; o delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese; o comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all'Azienda Sanitaria Locale (ASL), qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri.

A fronte della ricezione della richiesta e della documentazione completa il Fondo liquiderà entro 60 giorni l'importo della anticipazione.

La Compagnia si riserva la facoltà di richiedere all'Aderente ulteriore documentazione al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Qualora l'Aderente non produca idonea documentazione attestante gli oneri effettivamente sostenuti la Compagnia procederà alle necessarie attività di recupero della somma indebitamente anticipata.

Per il trattamento fiscale di tale anticipazione si rinvia alla apposita sezione del Documento sul Regime Fiscale.



ART. 4 – ANTICIPAZIONE PER ESIGENZE DELL'ADERENTE

L'Aderente, decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, può richiedere una anticipazione per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

L'anticipazione non può superare il 30% del capitale maturato sulla posizione individuale.

La richiesta deve essere inviata alla Compagnia su apposito modulo.

A fronte della ricezione della richiesta il Fondo liquiderà entro 60 giorni l'importo della anticipazione.

Per il trattamento fiscale di tale anticipazione si rinvia alla apposita sezione del Documento sul Regime Fiscale.

ART. 5 – LIMITI DI IMPORTO DELLE ANTICIPAZIONI

Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.